



Camera di Commercio  
Frosinone



Registro delle Imprese

**START-UP INNOVATIVE**  
**INCUBATORI CERTIFICATI**

Note aggiornate al 04.03.2019

(D.L. 18-10-2012 n. 179, conv. con L. 17-12-2012 n. 221)

L'impresa start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti **requisiti** (art. 25, comma 2, D.L. 179/2012):

~~a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci (abrogato dall'art. 9, c. 16, D.L. 76/13, in vigore dal 28 giugno 2013);~~

b) è costituita da non più di sessanta mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in

possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Nel caso in cui venga dichiarato il possesso del requisito di cui al suddetto punto 1) della lettera h) (*spese in ricerca e sviluppo*), qualora l'impresa sia di nuova costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, gli importi relativi dovranno essere attestati dal legale rappresentante attraverso una dichiarazione in cui sia riportata la previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività; così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per le spese in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla start-up innovativa.

Nel caso, invece, in cui venga dichiarato il possesso del requisito di cui al punto 2) della lettera h) (*percentuale di dipendenti qualificati*), il Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota n. 147538 del 22 agosto 2014, ha precisato che, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo". In altri termini il legislatore non pone alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale "qualificato" con la società. Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia la locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" non può scindersi dall'altra "impiego". Pertanto se i soci amministratori (*o anche non amministratori, ndr*), sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o "a qualunque titolo"), nulla osta a che risulti verificata la previsione dell'art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, del D.L. 179/2012. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del D.L. 179/2012, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche, c.d. **start-up turismo** (*art. 11-bis D.L. 31 maggio 2014, n. 83*).

Sono **start-up a vocazione sociale** (*art. 25, comma 4, D.L. 179/2012*) le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 <sup>(1)</sup>.

Per accedere al regime delle agevolazioni, le start-up innovative devono essere iscritte in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (*art. 25, comma 8, D.L. 179/2012*).

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa è attestata mediante apposita dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese (art. 25, comma 9, D.L. 179/2012).

Nel caso in cui si intenda qualificare l'impresa come start-up innovativa a vocazione sociale, nell'autocertificazione occorre inoltre:

- dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del D.L. 155/2006 <sup>(1)</sup>;
- indicare tale/i settore/i;
- dichiarare di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- impegnarsi a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

In particolare, l'impegno citato all'ultimo punto si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale", da compilare secondo le indicazioni fornite in un'apposita guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e da trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente con cadenza annuale.

Il citato "Documento di descrizione di impatto sociale" deve essere allegato all'autocertificazione del possesso dei requisiti di start-up innovativa, da produrre al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro e, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell'art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012.

La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni (art. 25, comma 12, D.L. 179/2012):

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle Imprese, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

La start-up innovativa inserisce le informazioni elencate al comma 12 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 [nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale start-up innovative, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15 (*attestazione di mantenimento del possesso dei requisiti di start-up innovativa, c.d. conferma*), anche ai fini di condivisione di cui al comma 10 (*art. 25, comma 17-bis, D.L. 179/2012*).

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile - *nel caso cioè di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società* -, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta inoltre il mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 (c.d. *conferma*), e deposita tale dichiarazione [presso l'ufficio del Registro delle Imprese](#) (*art. 25, comma 15, D.L. 179/2012*).

Come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 141293/2016, il deposito del bilancio rappresenta *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti prevista al comma 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012.

Ne consegue che la dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi *tamquam non esset*.

La start-up innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione nella sezione speciale, purché abbia chiuso il primo esercizio. Così, ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale nel corso del 2018, che abbia chiuso il primo esercizio il 31 dicembre 2018, dovrà presentare l'autocertificazione dal 2019 (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre sei o sette mesi dalla chiusura dell'esercizio 2018*). Qualora invece chiuda il primo esercizio il 31 dicembre 2019, dovrà presentare l'autocertificazione dal 2020 (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre sei o sette mesi dalla chiusura dell'esercizio 2019*).

L'impresa start-up innovativa è sempre tenuta a precisare, nella nota integrativa al bilancio, la destinazione degli utili nonché, qualora intenda avvalersi del requisito delle spese in ricerca e sviluppo di cui al n. 1 dell'art. 25, comma 2, lettera g), del D.L. 179/12, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, precisandone l'ammontare.

Allorché l'impresa start-up innovativa possa però considerarsi come micro-impresa ai sensi del D.Lgs. 139/2015, art. 6, c. 13, essa, come ritenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota prot. 50195/2017, potrà presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-impresе, con esonero quindi dalla redazione della nota integrativa, riportando le informazioni relative alla destinazione degli utili nella sezione "Altre informazioni" e, qualora intenda avvalersi del requisito delle spese in ricerca e sviluppo, quelle relative alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, incluso il loro ammontare, in calce allo stato patrimoniale.

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di conferma dei requisiti, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Nel caso invece di mancato deposito della suddetta dichiarazione di conferma, come pure in caso di perdita dei requisiti, la start-up innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

La start-up innovativa, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Qualora, infine, la società start-up innovativa perda *in itinere* uno dei requisiti costitutivi della fattispecie (*superi, ad esempio, i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, distribuisca gli utili, o si costituisca su una piattaforma multilaterale di negoziazione*), mantenendo però i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, ad essa è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme. L'impresa potrà quindi esercitare la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiedere contestualmente **l'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative**, in continuità assoluta, migrando da un regime agevolativo all'altro e tutelando i benefici compatibili.

<sup>(1)</sup> Il D.Lgs. 155/06 è stato abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 112/17, a norma del quale tutti i riferimenti al D.Lgs. 155/06 si intendono riferiti al D.Lgs. 112/17. In materia di start-up a vocazione sociale, pertanto, il richiamo operato dall'art. 25, c. 4, del D.L. 179/12 ai settori indicati nel soppresso art. 2, c. 1, del D.Lgs. 155/06, deve intendersi ora riferito alle attività d'impresa di carattere generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, elencate all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 112/17, aventi ad oggetto:

a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) **interventi e prestazioni sanitarie**;

c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) **formazione universitaria e post-universitaria**;

h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;

i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;

l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) **servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) **attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4**;

q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni **nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi**;

r) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**;

s) **microcredito**, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

t) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;

v) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**.

(D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012 – D.M. 22.12.2016)

L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea (SE), residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti **requisiti** (art. 25, comma 5, D.L. 179/2012):

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del c. 7 dell'art. 25 del D.L. 179/2012.

Per le società costituite da meno di due esercizi, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e), può essere ottenuto mediante avvalimento dell'attività di incubazione fisica di start-up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Alla stessa attività di incubazione di start-up può fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, resa con l'apposito modulo di domanda in formato elettronico di cui all'art. 2 del D.M. 22.12.2016, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alla tabella A dell'allegato al citato decreto.

Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al Registro delle Imprese con l'apposito modulo di domanda in formato elettronico di cui all'art. 2 del D.M. 22.12.2016, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alla tabella B dell'allegato al citato decreto, con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
- c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
- g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
- h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all'allegato al D.M. 22.12.2016.

Per accedere al regime delle agevolazioni, gli incubatori di start-up innovative certificati devono essere iscritti nella stessa sezione speciale del Registro delle Imprese prevista per le start-up innovative (*art. 25, comma 8, D.L. 179/2012*).

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese (*art. 25, comma 9, D.L. 179/2012*).

L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione (*art. 25, comma 13, D.L. 179/2012*):

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.



L'incubatore certificato inserisce le informazioni elencate al comma 13 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 [nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale incubatori certificati, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15 (*attestazione di mantenimento del possesso dei requisiti di incubatore certificato, c.d. conferma*), anche ai fini di condivisione di cui al comma 10 (*art. 25, comma 17-bis, D.L. 179/2012*).

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile - *nel caso cioè di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società* -, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale dell'incubatore certificato attesta inoltre il mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 5 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 (c.d. *conferma*), in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al D.M. 22.12.2016, e deposita tale dichiarazione [presso l'ufficio del Registro delle Imprese](#) (*art. 25, comma 15, D.L. 179/2012*).

L'incubatore certificato è tenuto a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Ad esempio, un incubatore iscritto alla sezione speciale nel corso del 2018, che abbia chiuso il primo esercizio il 31 dicembre 2018, dovrà presentare l'autocertificazione dal 2019 (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre sei o sette mesi dalla chiusura dell'esercizio 2018*). Qualora invece chiuda il primo esercizio il 31 dicembre 2019, dovrà presentare l'autocertificazione dal 2020 (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre sei o sette mesi dalla chiusura dell'esercizio 2019*).

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di conferma dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Nel caso invece di mancato deposito della suddetta dichiarazione di conferma, come pure in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 5, del D.L. 179/2012, l'incubatore certificato è cancellato d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

L'incubatore certificato, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.